CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 18/3/2015 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)

Deliberazione n. 39 del 28 dicembre 2021	Oggetto: Ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Signora CORASANITI Anna Francesca

L'anno duemilaventuno , il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella sede municipale del Comune di Chiaravalle Centrale (Prov. Di Catanzaro), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 18/3/2015 su proposta del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00.
Sono presenti:

	Presente	Assente
1. Rag. Giuseppe CONDELLO - Presidente	In collegamento telematico (in videoconferenza)	
2. Avv. Carmela CHIELLINO - Componente	In collegamento telematico (in videoconferenza)	
3. Rag. Anna Antonella SDAO - Componente	X	

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 26 del 30/12/2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Chiaravalle Centrale;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18/3/2015 è stata nominata, nelle persone sopra indicate, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 31 marzo 2015 il citato decreto Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 252 co.2 del D. Lgs n. 267/00 del D.P.R. n. 378/93, con deliberazione n. 1 del 01/04/2015, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato nei termini di legge;
- che in data 4/4/2015 la Commissione ha provveduto ad are avviso, mediante affissione all'Albo Pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Chiaravalle ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che il citato avviso è stato ripubblicato in rettifica in data 4/5/2015 essendo stata ricompresa nella competenza della commissione di liquidazione, la gestione relativa all'anno 2014, con conseguente riapertura dei termini;

Richiamati:

- il DPR 378/93 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

- il D.Lgs 267/2000 avente per oggetto il "Testo Unico delle leggi per l'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 242 e seguenti del Titolo VIII "Enti locali deficitari o dissestati";

- La legge 140/2004 di conversione del DL 29/03/2004 n. 80;

- L'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 che detta le regole per "l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese", mettendo in risalto che la violazione della citata norma comporta, automaticamente, l'applicazione della disciplina riguardante il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL;

Tanto premesso

VISTO

- La domanda presentata **dalla Signora CORASANITI Anna Francesca con protocollo nr. 16208/2019 del 16 ottobre 2019;**
-
- La nota commissariale di avvio dei procedimenti istruttori;

- L'art. 256, comma 1 del TUEL che stabilisce che la piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredate dai provvedimenti di diniego;

- L'art. 252 co. 4 del TUEL che prevede che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- L'art. 254, co. 3 del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazione di vertenze;

- L'art. 254 co. 4, del TUEL che prevede che l'Organo Straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'Ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale;

- L'art. 154 co. 1 lettera e) del TUEL che stabilisce la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- L'art. 191, co. 4 del TUEL che stabilisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- L'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

CONSIDERATO

- Che per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare sui crediti ammissibili;

- Che il Responsabile dell'Area di riferimento del Comune di Chiaravalle, con attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, co. 4 del D.Lgs.267/2000, ha dichiarato che la istanza presentata dalla Signora CORASANITI Anna Francesca presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva per la sua totalità presentandone i presupposti di fatto e diritto;

Tanto premesso e considerato

Visti:

- Gli atti del fascicolo
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi anche successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto

All'unanimità di voti

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. Di ammettere alla massa passiva della liquidazione, l'istanza della Signora CORASANITI Anna Francesca per l'importo di **euro 1.497,53**, di cui:
    a. Per debito già inserito nei residui passivi la somma di euro 0,00;
    b. Per debito fuori bilancio riconosciuto con separata deliberazione la somma di **euro 1.485,00;**
    c. Per interessi legali **euro 12,53** ;
    d. Somme non riconosciute per **euro 0,00** per le motivazioni espresse con separata deliberazione;
3. Procedendo all' inserimento della somma complessiva di **euro 1.497,53** per le ragioni di cui alla richiamata premessa, a favore della Signora CORASANITI Anna Francesca;
4. Di includere la parte di debito non ammesso nell'elenco delle passività inserite da allegare al piano di estinzione, che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno, per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7 del TUEL;
5. Di notificare il contenuto della presente deliberazione al creditore ed all'Amministrazione comunale di Chiaravalle, per come rappresentata;
6. Di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni della commissione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
7. Di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

La commissione di liquidazione

f.to Il Presidente	f.to Il Componente	f.to Il Componente
Giuseppe Condello	Carmela Chiellino	Anna Antonella Sdao